

**Con l'arrivo dell'estate ritorna il tema "caldo" della movida.
I più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di
immissioni sonore intollerabili, tra obblighi dei gestori dei locali
e configurabilità della particolare tenuità del fatto**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Il fenomeno "movida", soprattutto durante i mesi estivi, è divenuto, per più che comprensibili ragioni, un problema molto sentito da parte di una crescente parte della popolazione, che sovente si è trovata impotente di fronte a condotte oggettivamente moleste, idonee a comprimere, fino ad annullarlo, il diritto al riposo notturno e più in generale alla vivibilità della propria abitazione, in palese violazione dell'art.659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*" che, come noto ai nostri Lettori, punisce, "1. *Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. 2. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità*".

Pertanto, laddove le immissioni sonore non siano causate dall'esercizio di un'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 659 c.p.. comma 1.

Ai fini dell'integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica – ha ripetutamente affermato la Suprema Corte – è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.

Come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è

l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo arrecato alle stesse (cfr. tra le altre, Cass. Pen., 7 gennaio 2008, n. 246).

Il reato in questione riveste la natura di reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale, la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice – che deve essere individuata nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o le emissioni sonore – è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone venga dimostrata in termini di concreta sussistenza (per questo, appunto, si parla di reato di pericolo concreto e non astratto).

La dimostrazione della concreta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone – ha più volte precisato la Suprema Corte – oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali che, potranno essere di per sé indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento alla circostanza se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato; l'esistenza o meno di un rilevante rumore di fondo che elida in misura più o meno significativa l'idoneità a diffondere i suoi effetti propria della fonte sonora oggetto della ipotesi accusatoria; il fatto che si tratti di una emissione costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione è soggetta a periodi costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto ripetutamente modo di chiarire la portata pratica della norma, evidenziando una serie di principi.

In primo luogo, nella recentissima sentenza 8 maggio 2017 n.22142, resa peraltro sulla scia di un consolidato filone giurisprudenziale, la Suprema Corte ha confermato la condanna ex artt. 40 e 659 c.p. inflitta al gestore di un locale per aver creato disturbo al riposo dei

residenti nelle vie limitrofe *“non impedendo gli schiamazzi degli avventori che stazionavano all'esterno del predetto esercizio e che si protraevano sino a tarda notte”*.

In particolare, per i profili che qui strettamente interessano, la Suprema Corte, ravvisando in capo al gestore un reciso obbligo di garanzia, ha affermato che *“Sussiste in capo al titolare di un esercizio pubblico una posizione di garanzia cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, in questo modo configurando gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie (cd. reati commissivi mediante omissione), caratterizzate dall'integrazione tra la struttura tipica del reato commissivo, cui sono riconducibili alcune tra le condotte previste dal comma 1 dell'art. 659, e la norma generale posta dall'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui il quale abbia l'obbligo giuridico di impedirlo”*.

E ciò, con la rilevante precisazione che i rumori eccessivi che possono andare ad assumere rilevanza dal punto di vista penale, sono tanto quelli provenienti dall'interno del locale, quanto quelli prodotti dagli avventori immediatamente all'esterno dello stesso.

Sul punto, ha riferito la Suprema Corte: *“si è ritenuto che un siffatto obbligo sussista anche per gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori all'esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all'impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale, fino al ricorso all'autorità di polizia o all'esercizio dello ius excludendi, quando essi siano comunque direttamente riferibili all'esercizio dell'attività, come nel caso in cui gli avventori permangano rumorosamente in sosta davanti al locale”* (v. Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, dep. 6/08/2015, Gallo, Rv. 264501; Sez. 1, n. 48122 del 3/12/2008, dep. 24/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808; Sez. 6, n. 7980 del 24/05/1993, dep. 24/08/1993, Papez, Rv. 194904); *fermo restando che, fuori da tali casi, non è configurabile alcun potere di controllo e, correlativamente, nessun obbligo in capo al titolare”* (v. Sez. 3, n. 37196 del 5/09/2014, dep. 5/09/2014, Bonechi e altri).

In altre pronunce, la Suprema Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che, allorquando si sia al cospetto di attività di intrattenimento oggettivamente idonea a turbare la quiete

pubblica, la condotta del gestore è riconducibile a quella di cui all'art.659 c.p. e non già a quella, sanzionata quale illecito amministrativo, di cui all'art.10 comma 2 della legge n.447/95 che si configura nel caso in cui i limiti di emissione sonori vengano superati esercitando un'attività o un mestiere rumoroso (cfr. Cass. Pen. III n. 42063/16).

Nella specie, addirittura, si era verificato che alcuni abitanti della zona, esasperati, si erano trovati costretti ad alienare le proprie abitazioni e a trasferirsi altrove.

Circostanza, questa, che aveva indotto il Giudice di merito, con una decisione che la Suprema Corte ha ritenuto meritevole di convalida, che in ragione della gravità della condotta posta in essere all'imputato non potessero essere neppure concesse le attenuanti generiche, e men che meno che potesse essere riconosciuta, a suo favore, la clausola di non unibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

Per completezza di esposizione, riportiamo ancora quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20927/16 in cui è stato affermato il principio per cui sul gestore di un locale che in orari serali e notturni mantenga la musica ad alto volume e in cui gli schiamazzi degli avventori siano effettivamente tali da disturbare la quiete pubblica, gravi un preciso obbligo risarcitorio, anche nel caso in cui non risulti integrato il danno biologico risultante da un danno alla salute.

Risarcimento che spetta, a chi si veda leso nel diritto al normale svolgimento della vita all'interno della propria abitazione, vale a dire a titolo di danno non patrimoniale.

Da ultimo, pare utile sottolineare un ulteriore e recentissimo pronunciamento giurisprudenziale, teso a valorizzare il diritto alla quiete pubblica come bene della vita, sviluppatosi sulla scia della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui, a certe condizioni, *"ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.. può essere sufficiente anche un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, trattandosi di reato solo eventualmente permanente"*. (cfr. Cass. Pen. n.28670).

Valentina Stefutti

Publicato il 12 luglio 2017